

COME FARE PER | L'adempimento della settimana

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, entro il 16 dicembre il versamento dell'acconto

QUANDO	Entro il 16 dicembre 2025
COSA	Versamento acconto imposta sostitutiva su rivalutazione TFR
CHI	Sostituti di imposta, incluse le amministrazioni dello Stato
COME	Vedi <i>infra</i>
PERCHÉ	Art. 11, Decreto legislativo 18.2.2000, n. 47

1. L'adempimento in sintesi

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), essendo una retribuzione differita, è soggetto a rivalutazione (articolo 2120 c.c.). Dal 2001 su tali rivalutazioni è applicata **una specifica imposta sostitutiva** il cui meccanismo di calcolo opera come un sistema di accertamento e versamento anticipato (acconto e saldo) che affida al datore di lavoro il ruolo di sostituto d'imposta, permettendogli di scegliere il metodo di calcolo più favorevole, con regole specifiche per la gestione delle quote trasferite al Fondo di Tesoreria INPS. **Entro il 16 dicembre 2025** i soggetti obbligati sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva (entro il 16 febbraio 2026 si dovrà procedere al versamento del saldo).

2. Soggetti interessati e casistiche

Sono tenuti al calcolo e al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR **i datori di lavoro sostituti d'imposta, incluse le amministrazioni dello Stato**. Nel caso in cui il TFR sia erogato **da soggetti non sostituti di imposta** (ad esempio, datori di lavoro domestico), l'obbligo di versamento ricade sul lavoratore percettore. In tale ultimo caso il lavoratore è tenuto al calcolo e alla liquidazione dell'imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui riceve il TFR, anche a titolo di anticipazione, mentre il versamento è effettuato nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione.

In particolare il lavoratore percettore deve compilare la Sezione XII del Quadro RM, rigo RM91 (Modello Unico PF 2025, "Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge all'effettuazione delle ritenute d'acconto"). Nella colonna 40 si indica l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 17 per cento calcolata sull'importo di colonna 39 (l'importo si versa con il codice tributo 1714).

In caso di **operazioni straordinarie** (come fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda/contratto) si verificano le seguenti casistiche. **Se il soggetto si estingue** (es. fusione o scissione), gli obblighi di versamento sono a carico del soggetto estinto fino alla data di efficacia, e successivamente a carico della società incorporante o risultante dall'operazione. **Se il soggetto non si estingue** (cessione di ramo d'azienda/contratto) gli adempimenti di versamento sono assolti dal soggetto originario per i dipendenti non trasferiti e dal soggetto subentrante per i dipendenti trasferiti (con il relativo TFR maturato). **In caso di passaggio a un datore di lavoro non obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria**, il nuovo datore di lavoro è comunque tenuto ad effettuare la rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva limitatamente al personale trasferito. Gli obblighi di versamento per le **aziende di nuova costituzione** dipendono **dall'anno di inizio attività**. **Se costituite nel 2024** possono versare direttamente il saldo (entro il 16 febbraio 2026), oppure possono determinare l'acconto in via presuntiva (v. *infra*). **Se costituite nell'anno in corso** (2025) non devono versare l'imposta sostitutiva in quanto manca la rivalutazione del TFR (non esistendo un fondo al 31 dicembre precedente). Infine le quote di TFR versate ai **fondi di previdenza complementare** non devono essere rivalutate; di conseguenza, non sono soggette all'imposta sostitutiva. Tali somme, comprese le quote di TFR pregresso, vengono tassate in una fase successiva, al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Anche il **TFR eventualmente versato mensilmente** in busta paga non deve essere rivalutato e, pertanto, non è soggetto a imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva e Fondo di Tesoreria INPS

L'obbligo di rivalutare il TFR e di versare l'imposta sostitutiva del 17 per cento spetta sempre al datore di lavoro, anche per le quote trasferite al Fondo di Tesoreria INPS. L'operazione di rivalutazione riguarda sia il TFR rimasto accantonato in azienda sia quello versato al Fondo di Tesoreria INPS (per le aziende con almeno 50 addetti). Il **costo della rivalutazione della quota TFR trasferita al Fondo di Tesoreria** resta a carico del Fondo medesimo.

Attenzione: l'accantonamento della rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, assume la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quell'obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Sebbene il datore di lavoro versi l'imposta sostitutiva all'Erario tramite F24 (codici 1712 per l'acconto, 1713 per il saldo), ha il diritto di recuperare l'importo dell'imposta versata che è di competenza del Fondo di Tesoreria. Il recupero dell'imposta calcolata in acconto e/o a saldo, relativa alle rivalutazioni del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, deve essere riportato nella denuncia UniEmens utilizzando il codice PF30.

3. Come fare per

Per il versamento dell'acconto entro il 16 dicembre, il sostituto d'imposta ha la facoltà di scegliere **in modo del tutto discrezionale (può modificare la scelta ogni anno)** la modalità di calcolo ritenuta più conveniente **tra il metodo storico e quello previsionale**. Il datore di lavoro può scegliere il metodo di calcolo (storico o previsionale) anche in presenza di TFR trasferito al Fondo di Tesoreria.

Il metodo storico

Il metodo storico garantisce che l'acconto si basi su cifre esatte e non su stime, ma lo rende meno reattivo ai cambiamenti economici o demografici (in particolare cessazioni di personale) che potrebbero influenzare drasticamente il TFR maturato nell'anno corrente. Il metodo può risultare meno conveniente se si prevede che nell'anno in corso (2025) le rivalutazioni maturate saranno significativamente inferiori rispetto a quelle maturate nel 2024.

L'acconto dell'imposta sostitutiva **è commisurato al 90 per cento dell'imposta dovuta sulla rivalutazione**. La base imponibile è costituita **dalla somma delle rivalutazioni maturate nell'anno solare 2024**. Il calcolo deve tenere conto delle rivalutazioni sul TFR accantonato, maturate nel corso del 2024, per i dipendenti ancora in servizio alla fine dell'anno e sulle rivalutazioni erogate (per dipendenti cessati e liquidati nel corso del 2024, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, es. licenziamenti o dimissioni).

Supponiamo che nell'anno 2024 i dipendente A abbia maturato una rivalutazione pari a 80,00, il dipendente B abbia maturato una rivalutazione pari a 60,00, il dipendente C, cessato nel 2024, abbia ricevuto un TFR comprensivo di rivalutazione pari a 20,00. Il totale delle rivalutazioni 2024 è: $80,00 + 60,00 + 20,00 = \text{euro } 160,00$. L'acconto da versare entro il 16 dicembre 2025 è: $160,00 \times 90\% \times 17\% = \text{euro } 24,48$.

Il metodo previsionale

Questo metodo si basa su previsioni, dato che la determinazione esatta dell'imposta sostitutiva totale (il saldo) è nota solo alla fine dell'anno, quando viene determinato il coefficiente di rivalutazione definitivo. Se la rivalutazione effettiva di fine 2025 dovesse essere inferiore al 2,320017%, questo metodo permetterebbe al datore di lavoro di **evitare un versamento in eccesso di acconto**, riducendo il rischio di trovarsi con un credito significativo in sede di saldo (entro il 16 febbraio 2026).

Per determinare l'acconto 2025 con il metodo previsionale, si deve guardare alle rivalutazioni che si presume maturino nell'anno stesso per il quale l'acconto è dovuto (quindi, l'anno 2025). Nello specifico si deve individuare il Fondo TFR in essere al 31 dicembre 2024 relativo ai dipendenti che sono in forza al 30 novembre 2025. A tale Fondo TFR si applica la **percentuale di rivalutazione valida nel mese di dicembre 2024** (2,320017 %). Per i dipendenti cessati nel corso del 2025 (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta sulle rivalutazioni calcolata all'atto della cessazione del rapporto.

Ad esempio:

Dipendente	Fondo TFR al 31/12/2024 (in servizio al 30/11/2025)	Rivalutazione cessati 2025
Dipendente A	euro 8.350	
Dipendente B	euro 6.200	
Dipendente C (cessato entro il 30 novembre 2025)		euro 210

Per il dipendente A (Fondo TFR 8.350) la rivalutazione presunta è $8.350 \times 2,320017\% \sim 193,72$, l'acconto da versare $193,72 \times 90\% \times 17\% = \text{euro } 29,67$

Per il dipendente B (Fondo TFR € 6.200) la rivalutazione presunta è: $6.200 \times 2,320017\% \sim 143,84$. Acconto da versare: $143,84 \times 90\% \times 17\% \sim \text{euro } 22,03$.

Per il dipendente C (rivalutazione liquidata nel 2025: euro 210): l'acconto è dovuto nella misura del **90 per cento dell'imposta trattenuta** sulla rivalutazione all'atto della cessazione del rapporto. L'imposta trattenuta (rivalutazione lorda) è 210. Acconto da versare: $210 \times 90\% \times 17\% = \text{euro } 32,13$.

L'acconto totale che il datore di lavoro dovrà versare entro il 16 dicembre 2025 è dato dalla somma degli importi calcolati:

$$29,67 + 22,03 + 32,13 = \text{euro } 83,83$$

Questo importo dovrà essere versato **entro il 16 dicembre 2025** utilizzando il Modello F24 con il codice tributo **1712**. Entro il 16 febbraio 2026 il datore di lavoro sarà tenuto a versare il saldo dell'imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l'effettiva imposta dovuta (a tale proposito si dovrà procedere alla rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2025 utilizzando l'esatto coefficiente di rivalutazione, solitamente noto entro la metà del mese di gennaio 2026), applicare l'imposta sostitutiva e detrarre l'acconto versato.

Attenzione: nel modello F24 deve essere indicato il mese di riferimento dicembre e l'anno di riferimento 2025, **sia per l'acconto che per il saldo**.

L'eventuale credito derivante dalle eccedenze di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d'imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (ovvero 155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all'anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP). Tali operazioni, tuttavia, non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l'apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione ([FAQ, AGE pubblicata il 9 ottobre 2024](#)).

A cura di Antonio Carlo Scacco

In agenda

Dicembre

LUN

1

Assistenza fiscale

- ☐ Rimborso al lavoratore delle somme a credito risultanti dalle dichiarazioni integrative

CHI

Sostituti di imposta che effettuano assistenza fiscale nel 2025

COME

Nella busta paga relativa alla retribuzione da erogare nel mese di dicembre

PERCHÉ

DLgs 21.11.2014, n. 175 - art. 1
DLgs 28.12.1998, n. 490 - art. 1

Conguaglio fine anno

- ☐ Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2025. Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2025.

CHI

Generalità dei sostituti di imposta

COME

Nella busta paga del mese di dicembre

PERCHÉ

DPR 29.9.1973, n. 600 - art. 23

MER

3

Libretto famiglia

- ☐ Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente

CHI

Utilizzatori libretto famiglia

COME

INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center

PERCHÉ

DL 24.4.2017, n. 50 - art. 54 bis
INPS CIR 5.7.2017, n. 107
L 21.6.2017, n. 96 - art. 1

DOM

7

Bonus mamme (slitta a martedì 9 dicembre 2025)

- ☐ Scade il termine per presentare la domanda per il bonus mamme per il 2025 di 40 euro/mese

CHI

Lavoratrici con due o più figli

COME

INPS In via telematica

PERCHÉ

DL 30.6.2025, n. 95 - art. 6
INPS CIR 28.10.2025, n. 139
L 8.8.2025, n. 118 - art. 1

Flussi extracomunitari

- ☐ Scade il termine per accedere al portale per precompilare le domande di nulla osta all'ingresso di dei lavoratori extra UE rientranti nei flussi 2026

CHI

Generalità datori lavoro

COME

Tramite portale ALI,
(<https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>)

PERCHÉ

DPCM 2.10.2025 - art. 1
Min. Interno CIR
16.10.2025

MAR

9

Flussi extracomunitari

- ☐ Riapre il portale ALI per integrare e salvare le domande precompilate per l'ingresso dei lavoratori extra UE, senza però inserire nuove domande. Il portale chiude alle ore 20 del 13 dicembre 2025

CHI

Generalità datori lavoro

COME

Tramite portale ALI,
(<https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>)

PERCHÉ

DPCM 2.10.2025 - art. 1
Min. Interno CIR
16.10.2025

MAR

16

Contributi giornalisti autonomi

- ☐ Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione

CHI

Aziende editrici quotidiani imprese
radiotelevisive

COME

INPGI gestione separata con modello F24
Accise

PERCHÉ

INPGI CIR 10.2.2025, n. 1
INPGI CIR 10.3.2009, n. 5

Imposta TFR

L'adempimento della settimana

- ☐ Versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2025

CHI

Datori di lavoro sostituti di imposta

COME

Agenzia delle Entrate tramite F24

PERCHÉ

DLgs 18.2.2000, n. 47 -
art. 11

Prepensionamento

- ☐ Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore

CHI

Datori di lavoro

COME

Fondo di solidarietà gestito dall'INPS

PERCHÉ

INPS CIR 1.8.2013, n. 119
INPS MSG 20.7.2020, n.
2873
L 28.6.2012, n. 92 - art. 4

Versamento imposte e contributi

- ☐ Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals; - contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli in relazione ai contributi del 2° trimestre 2025 - contributo mensile pescatori - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA

CHI

Generalità dei contribuenti

COME

Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.

PERCHÉ

DLgs 23.3.1998, n. 56 - art. 1
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 17
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 18
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 19
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 23
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 24
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 25
INPS CIR 18.12.1998, n. 259
INPS CIR 8.4.1998, n. 79
PRV Agenzia delle Entrate 23.10.2007 - art. 1

SAB

20

Comunicazioni obbligatorie marittimi

- ☐ Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati

CHI

Armatori e società di armamento

COME

Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare

PERCHÉ

DL 25.6.2008, n. 112 - art. 40
DM Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 31.3.2008 - art. 1
L 6.8.2008, n. 133 - art. 1 Min. Lavoro Sal. e Pol. Sociali Nota 28.7.2008

Comunicazioni obbligatorie P.A.

- ☐ Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente

CHI

Amministrazioni pubbliche

COME

Al lavoratore

PERCHÉ

L 4.11.2010, n. 183 - art. 5

Comunicazioni obbligatorie somministrati

- ☐ Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati

CHI

Agenzie di somministrazione

COME

In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm

PERCHÉ

DLgs 21.4.2000, n. 181 - art. 4 bis
DM Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 30.10.2007 - art. 1
Min. Lavoro Nota 21.12.2007, n. 8371

Piattaforme digitali

- ☐ Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale, nel mese precedente

CHI

Generalità committenti

COME

In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme

PERCHÉ

DL 1.10.1996, n. 510 - art. 9 bis
DM Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23.2.2022, n. 31 - art. 1
L 28.11.1996, n. 608 - art. 1

MAR

23

Ritenute appalti

- ☐ Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale

CHI

Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annui

COME

Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate

PERCHÉ

Agenzia Entrate RIS 23.12.2019, n. 108
DL 26.10.2019, n. 124 - art. 4
L 19.12.2019, n. 157 - art. 1

GIO

25

Contributi Enpaia (slitta a lunedì 29 dicembre 2025)

- ☐ Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente

CHI

Datori di lavoro agricoli

COME

ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa

PERCHÉ

ENPAIA CIR 21.10.2010, n. 2
ENPAIA CIR 22.12.2008, n. 2
L 29.11.1962, n. 1655 - art. 1

MER

31

Assunzioni agevolate

- ☐ Scade il termine per assumere lavoratori a tempo indeterminato portatori dell'esonero contributivo

CHI

Imprese delle zone Zes (mezzogiorno)

COME

-

PERCHÉ

DL 7.5.2024, n. 60 - art. 24
DM Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 7.1.2025 - art. 1
INPS CIR 12.5.2025, n. 90
L 4.7.2024, n. 95 - art. 1

Cassa integrazione

- ☐ Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di ottobre 2025

CHI

Generalità datori di lavoro

COME

INPS in via telematica

PERCHÉ

DLgs 14.9.2015, n. 148 - art. 7
INPS CIR 1.2.2022, n. 18
Min. Lavoro e Pol. sociali
CIR 3.1.2022, n. 1

Cassa integrazione

- ☐ Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente

CHI

Generalità datori di lavoro

COME

INPS in via telematica

PERCHÉ

DLgs 14.9.2015, n. 148 - art. 15
DLgs 24.9.2016, n. 185 - art. 2

Contributi artigiani e commercianti

- ☐ Scade il termine per presentare domanda di sgravio del 50% dei contributi dovuti all'INPS dagli iscritti per la prima volta nel 2025 alle rispettive gestioni, anche per conto dei collaboratori e soci obbligati

CHI

Titolare di impresa di iscritta alla gestione artigiani e commercianti

COME

INPS In via telematica tramite Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)

PERCHÉ

INPS CIR 24.4.2025, n. 83
L 30.12.2024, n. 207 - art. 1

Denuncia contributiva

- ☐ Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente

CHI

Datori di lavoro e consulenti intermediari

COME

INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica

PERCHÉ

INPS MSG 25.5.2009, n. 11903

ISEE

- ☐ Scade il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata, nel corso del 2025, nell'ambito di una prestazione agevolata basata sull'ISEE

CHI

Cittadini che hanno richiesto prestazioni agevolate

COME

-

PERCHÉ

INPS MSG 20.9.2019, n. 3418

Libro unico lavoro

- ☐ Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente

CHI

Datori di lavoro committenti e soggetti intermediari tenutari

COME

Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione

PERCHÉ

DL 25.6.2008, n. 112 - art. 39
DL 6.12.2011, n. 201 - art. 40
DM Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 9.7.2008 - art. 1
INAIL Nota 9.12.2008
L 22.12.2011, n. 214 - art. 1
L 6.8.2008, n. 133 - art. 1
Min. Lavoro Sal. e Pol. Sociali CIR 21.8.2008, n. 20

Previdenza complementare

- ☐ Comunicazione dei contributi dovuti al Fondo pensione non dedotti fiscalmente ed esposti nel mod. 730/2025

CHI

Iscritti ai Fondi pensione

COME

Dichiarazione al Fondo pensione di iscrizione in base alle regole specifiche del Fondo

PERCHÉ

DLgs 5.12.2005, n. 252 - art. 8

Previndai

- ☐ Comunicazione dei contributi previdenziali 2025 non dedotti dal reddito

CHI

Dirigenti industria

COME

Previndai Tramite mod. 059 compilabile nella sez. del sito web

PERCHÉ

PREVINDAI News 1.10.2020

Riscatto

- ☐ Scade il termine per presentare domanda di riscatto dei periodi non coperti da contributi purchè successivi alla data di prima iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria

CHI

Assicurati neo iscritti dal 1996

COME

Domanda all'INPS in via telematica

PERCHÉ

INPS CIR 29.5.2024, n. 69
L 30.12.2023, n. 213 - art. 1

COME FARE PER | L'adempimento contrattuale

CCNL personale TLC, firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo

QUANDO	Dall'11 novembre 2025
COSA	Novità normative ed economiche
CHI	Aziende che applicano il CCNL per il personale TLC
COME	Vedi <i>infra</i>
PERCHÉ	Ipotesi di accordo di rinnovo 11 novembre 2025

1. L'adempimento in sintesi

L'11 novembre 2025 è stata firmata dalle parti sociali l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i circa 200mila dipendenti (fonte Asstel) da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (**codice Cnel K411**). Il precedente CCNL era in vigore dal 12 novembre 2020 ed era scaduto il 31 dicembre 2022; il nuovo accordo intende rinnovare il contratto sia per il triennio 2023-2025 sia per il triennio 2026-2028 (il nuovo CCNL entra in vigore, previa approvazione delle assemblee dei lavoratori, l'11 novembre 2025). L'accordo prevede rilevanti novità sotto il profilo economico e normativo. Nel primo caso sono previsti incrementi retributivi: a) per il settore Telco (settore generale) è previsto un aumento complessivo pari ad euro 298,00 al 5° livello (da riparametrare per gli altri livelli), corrispondente al Livello C1 nel nuovo sistema di classificazione, distribuito in quattro tranches. Per il settore **CRM-BPO** (acronimo che sta per *Customer Relationship Management - Business Process Outsourcing*) l'incremento economico complessivo riconosciuto è leggermente inferiore, pari ad euro 288,00 parametrati al 5° livello (C1).

Per un'idea dell'impegno economico è sufficiente pensare che il rinnovo del 2020 aveva stabilito per il 5° livello un aumento sui minimi tabellari pari ad euro 100 mensili (articolato in quattro tranches tra aprile 2021 e ottobre 2022).

Sotto il **profilo normativo** tra le novità rilevanti si segnala l'istituzione di un Fondo sanitario di categoria (si prevede di renderlo pienamente operativo entro il 1° luglio 2026), una sostanziale revisione della classificazione del personale e l'introduzione di una disciplina specifica per il personale dipendente da aziende di CRM/BPO (call center e assistenza tecnica ai clienti).

2. Soggetti interessati

Sono le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti dipendenti da imprese esercenti servizi di telecomunicazione e l'ipotesi di accordo di rinnovo firmata l'11 novembre 2025 tra:

ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL

e

SLC-CGIL (Sindacato Lavoratori della Comunicazione)

FISTEL-CISL (Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni)

UILCOM-UIL (Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione)

Attenzione: l'Accordo istitutivo del "Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni" siglato il 20 aprile 2022 (articolo 58 del CCNL) ha visto la partecipazione e la firma di UGL Telecomunicazioni, un soggetto sindacale aggiuntivo rispetto ai firmatari del CCNL

3. Gli aumenti retributivi

La struttura della retribuzione definita dal CCNL comprende: a) il trattamento economico minimo (TEM), costituito esclusivamente dai minimi retributivi contrattuali, dall'ex indennità di contingenza), dall'EDR; b) il trattamento economico complessivo (TEC) composto dal TEM più tutti gli altri trattamenti economici riconosciuti dal CCNL o delegati alla contrattazione di secondo livello (ad esempio l'elemento retributivo di settore ERS). Come anticipato l'accordo dell'11 novembre definisce i seguenti incrementi retributivi parametrati al 5° livello, che corrisponde al nuovo C1:

Settore	Livello (Nuovo / Vecchio)	Incremento Totale TEM	Decorrenza (Prima Tranche)
Telco (Generale)	C1 / 5°	298,00 mensili	euro 100,00 dal 1° gennaio 2026
CRM/BPO	C1 / 5°	288,00 mensili	euro 50,00 dal 1° aprile 2026

Per i Quadri (D1 / ex 7°) del settore generale Telco, l'incremento TEM totale è di **€ 409,29** entro il 31/12/2028.

Lavoro supplementare nelle strutture CRM/BPO

Ai lavoratori part-time CRM/BPO, riconoscendo la specificità organizzativa del comparto, **è facoltà dell'azienda richiedere (e del lavoratore accettare) singole prestazioni di lavoro supplementare**, con specifica maggiorazione (15% della retribuzione oraria per le ore rientranti nel limite del 25% dell'orario settimanale stabilito per ciascun lavoratore, e 18% per le ore eccedenti tale limite).

4. Le novità normative

A) La nuova classificazione del personale

L'accordo ha introdotto una radicale riclassificazione del personale. Il nuovo sistema, pienamente in vigore **dal 1° luglio 2026**, supera i vecchi livelli numerici (1°, 2°, 3°, ecc.) e **si basa su quattro Aree Professionali (A, B, C, D)**. L'inquadramento in tali Aree si basa su quattro elementi distintivi: il **grado di skills**, il **problem solving (gestione della complessità)**, l'**autonomia nel ruolo** e le **relazioni di lavoro (con interlocutori interni e/o esterni)**. La figura del Quadro (Area D) mantiene un trattamento specifico, ricevendo un'indennità di funzione pari ad euro 98,13 mensili lordi.

Attenzione: il nuovo modello di classificazione è di natura sperimentale e sarà oggetto di analisi e monitoraggio da parte dell'Osservatorio nazionale sulla classificazione del personale (di nuova costituzione) per i primi 12 mesi.

In particolare:

A) All'**Area Professionale A** appartengono i lavoratori che svolgono attività di tipo prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze specifiche;

B) All'**Area Professionale B** appartengono i lavoratori in possesso di conoscenze di base di tipo tecnico/operativo. Svolgono attività caratterizzate da un contenuto di tipo operativo/esecutivo di semplice o discreta complessità;

Attenzione: nel comparto CRM/BPO per l'addetto al customer care (salvo apprendistato), l'assunzione può avvenire all'Area Professionale B, fascia retributiva 1, per un periodo non superiore ai dodici mesi, prima di essere inserito nell'Area B, fascia retributiva 2 (il precedente 3° livello è sostituito, nel CRM/BPO, in base a una nota a verbale, dal B2)

C) All'**Area Professionale C** appartengono i lavoratori in possesso di un grado di conoscenza progressivo che spazia da una connotazione specializzata di metodi, tecniche e processi fino a una connotazione ampia e profonda;

D) All'**Area Professionale D** appartengono le figure che hanno la qualifica di "Quadro".

B) Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa

Le Parti sociali hanno convenuto l'istituzione di un Fondo sanitario di categoria per tutti i lavoratori delle aziende a cui si applica il CCNL che non dispongano già di una forma di assistenza sanitaria integrativa. Un'apposita commissione paritetica lavorerà per presentare una proposta entro il 31 marzo 2026, con l'obiettivo di avviare il Fondo entro il 1° luglio 2026. La contribuzione a carico dell'azienda sarà di euro 120,00 annui.

Attenzione: il vecchio CCNL prevedeva anch'esso l'istituzione del Fondo e definiva un contributo base di euro 120 annui (di cui 96 a carico azienda) ma l'adesione era su base volontaria.

C) Le specificità per il comparto CRM/BPO (call center e assistenza tecnica ai clienti). La nuova clausola sociale

Una delle più rilevanti novità dell'accordo, è rappresentata dall'**introduzione di una disciplina speciale**, all'interno del CCNL, **per il personale dipendente da aziende di CRM/BPO** (call center e assistenza tecnica ai clienti). Gli **obiettivi** di questa rilevante innovazione sono: a) il contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale e la proliferazione di contratti in dumping o stipulati da soggetti privi dei necessari requisiti di rappresentatività; b) la

sostenibilità e competitività offrendo migliori condizioni di competitività, produttività e qualità dei servizi offerti attraverso un sistema di norme calibrato sulle specificità di tale segmento; c) offrire una cornice contrattuale che possa essere sempre di più il riferimento per queste attività, contrastando la "fuga dal contratto".

Attenzione: *il precedente CCNL del 2020 aveva già riconosciuto la necessità di avviare azioni e un percorso negoziale per affrontare in maniera sistemica i temi strutturali del settore CRM/BPO, ma il nuovo accordo formalizza tale impegno con la creazione di una parte contrattuale distintiva e speciale*

Di particolare interesse la rivisitazione e l'aggiornamento della clausola sociale, ossia il meccanismo che garantisce la continuità occupazionale nei cambi di appalto. Nel caso di successione di imprese nel contratto di appalto per la medesima attività di call center, le Parti convengono che nell'assorbimento del personale interessato, **i livelli inquadramentali di destinazione e le relative retribuzioni non potranno essere inferiori al 3° Livello.** Ciò garantisce il livello minimo anche in presenza di variazioni delle modalità e delle condizioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato. Inoltre l'articolo 53-bis introduce **una dettagliata regolamentazione della procedura di cambio appalto per le attività di CRM/BPO.** In caso di cambio appalto, si terrà conto dell'ambito territoriale in cui opera il personale, e le Parti invitano a considerare il mantenimento delle attività di call center oggetto del cambio di appalto nell'ambito del comune di riferimento oppure in un ambito territoriale entro il raggio chilometrico definito dall'**art. 25** del CCNL.

D) Lavoro agile e nuove tecnologie

L'accordo ha introdotto strumenti volti a implementare e consolidare il lavoro da remoto, rendendolo strutturale. Il lavoro agile viene potenziato, rendendolo più inclusivo e orientato a risultati misurabili. Viene garantita la piena equivalenza tra prestazioni in sede e da remoto. Le Parti hanno convenuto di proseguire il confronto con l'**Osservatorio Nazionale di Filiera** sulle nuove tecnologie e tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare per l'analisi e la valutazione dell'implementazione dei modelli di Intelligenza Artificiale (IA). L'obiettivo è supportare e favorire lo sviluppo di attività formative (reskilling/upskilling) finalizzate ad incrementare la capacità di collaborare con questi sistemi avanzati.

E) Altre novità

L'età massima per **i permessi in caso di ricovero del figlio** aumenta da 14 a 18 anni. I permessi per l'assistenza a figli con BES (inclusi i DSA) **sono estesi a 125 ore annue** (il precedente CCNL prevedeva 120 ore per i DSA). È ora riconosciuta la possibilità di fruire del **congedo parentale su base oraria**. Vengono inoltre previsti nuovi permessi per violenza di genere, con agevolazioni orarie o richiesta di part-time per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione. La Commissione Pari opportunità-inclusione dovrà elaborare proposte funzionali all'implementazione di forme di protezione per le persone LGBTQAI+ vittime di violenza. È infine prevista la neutralizzazione del **periodo di comportamento** della malattia per assenze legate allo stato di disabilità, se la percentuale di invalidità è superiore al 66%.

A cura di Antonio Carlo Scacco

Scadenze contrattuali

Novembre

SAB

1

Telecomunicazioni **NOVITÀ**

DECORRENZA E DURATA

L'adempimento contrattuale

- ☐ Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 3, il contratto 11.11.2025 decorre dalla data di stipula (11.11.2025), salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, e scade il 31.12.2028.

Accordo di Rinnovo 11.11.2025 - Art 4 - Decorrenza e durata

Dicembre

LUN

1

Cartai (industria)

QUADRI

- ☐ In relazione alla particolare funzione esercitata dai Quadri, dal 2010 la retribuzione annua degli stessi non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%. Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza va corrisposta nel mese di dicembre a titolo di 'importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo.

CCNL 30.11.2016 - Art 96 - Trattamento economico

Ceramica, chimica (piccola industria - fino a 49 dipendenti)

UNA TANTUM

- ☐ Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 21-10-2025, data di sottoscrizione dell'Accordo, va corrisposto un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. L'importo va erogato in quattro tranches: ottobre 2025, novembre 2025, dicembre 2025 e aprile 2026.

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settore Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, spazzole e pennelli

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

Chimici farmaceutici (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 15.4.2025 - Trattamento economico

Accordo di Rinnovo 15.4.2025 - Tabelle retributive

Chimici - Tabella Retributiva - Periodo da 01.12.2025

Abrasivi - Tabella Retributiva - Periodo da 01.12.2025

Chimici farmaceutici (piccola industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Tabelle retributive C.C.N.L. per i lavoratori della Piccola e Media Industria dei settori: Chimica, Concia e settori accorpati, Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro

Commercio (Anpit - Cisl)

WELFARE

- ☐ A partire dal 2023, il Datore di lavoro eroga al Lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno, il Welfare Contrattuale definito dal ccnl.

CCNL 22.9.2023 - Art 210 - Importi e condizioni

Commercio (cooperative di consumo)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 29.3.2024 - Art 185 - Aumenti retributivi minimi tabellari

Elettrici

PERMESSI

- ☐ A decorrere dal 2025 nelle viglie delle festività di Capodanno (31 dicembre), e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio le aziende concedono un permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa; resta ferma la libertà nelle ore pomeridiane nella vigilia della Pasqua (Sabato Santo).

Accordo di Rinnovo 11.2.2025 - Art 27 - Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse

Energia - Eni

FESTIVITÀ

- ☐ A partire dal 2025 nelle viglie delle festività del 24 e del 31 dicembre saranno riconosciuti permessi retribuiti aggiuntivi per i lavoratori giornalieri. Per i lavoratori non turnisti, le eventuali prestazioni richieste dall'azienda in tali giornate verranno compensate con il riconoscimento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario feriale.

Accordo di Rinnovo 16.4.2025 - Art 30 - Giorni festivi

Energia - Eni

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 16.4.2025 - Art 34 - Retribuzione Tabellare (Minimo di livello e Livello C.R.E.A.)
Accordo 10.7.2025 - Tabelle

Façonisti (Anpit - Cisl)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

CCNL 31.1.2023 - Art 124 - Minimi mensili

Gas e acqua

RIPOSI

- ☐ Con decorrenza dall'1.10.2025 il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra le ore 0 e le ore 6 a.m. ha diritto, a titolo di permesso retribuito per riposo fisiologico, a posticipare l'inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della stessa ai termini contrattuali. La presente disposizione non è cumulabile con le eventuali previsioni di miglior favore esistenti a livello aziendale: a tal fine gli accordi aziendali sono sottoposti a verifica entro il mese di dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 8.5.2025 - Art 27 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (Lavoro straordinario)

Gomma, plastica (piccola industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Tabelle retributive C.C.N.L. per i lavoratori della Piccola e Media Industria dei settori: Chimica, Concia e settori accorpati, Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro

Imprese portuali

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 8.10.2024 - Parte economica
Accordo di Rinnovo 18.11.2024 - Parte economica
Tabella Retributiva - Periodo da 01.12.2025

Lavanderie e tintorie (Assosistema)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

- ☐ L'elemento di perequazione è erogato con la retribuzione del mese di dicembre. L'elemento di perequazione è pari a 260 euro lordi per l'anno 2023, a 300 euro per l'anno 2024, e a 350 per l'anno 2025.

Accordo di Rinnovo 28.3.2023 - Art 8 - Contrattazione di secondo livello

Metalmeccanici - Cisl/Anpit

WELFARE

- ☐ Il datore di lavoro eroga al lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno il Welfare Contrattuale.

CCNL 30.11.2022 - Art 48 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni

Metalmeccanici (industria)

RETRIBUZIONE

- ☐ Ai lavoratori in forza al 31.12.2008 a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte Prima, a partire dall'anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre va riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale Elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex C.C.N.L. 20.1.2008. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell'Elemento sopra definito in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

CCNL 5.2.2021 - Art 3 - Mensilizzazione

Metalmeccanici (piccola industria) - Confimi

CONTRIBUTI CONTRATTUALI

- ☐ In occasione dell'Accordo di rinnovo del 28.10.2025, il sindacato Fim - Cisl stipulante il C.C.N.L. Confimi Industria Meccanica chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 50,00 (cento) euro, da corrispondere in due rate annuali di 25,00 (venticinque) euro, da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di febbraio 2026 e febbraio 2027. Le aziende, insieme alla busta paga del mese di dicembre 2025, consegnano ai lavoratori un apposito modulo, da riconsegnare all'azienda entro il 23.1.2026, che consente di dichiarare l'accettazione o il rifiuto della richiesta del sindacato.

Accordo di Rinnovo 28.10.2025 - Quota associativa straordinaria

Miniere, metallurgia

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 11.7.2025 - Art 17 - Minimi di Retribuzione
Tabella Retributiva - Periodo da 01.12.2025

Moda, chimica ceramica, decorazione piastrelle terzo fuoco

UNA TANTUM

- ☐ Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 21.10.2025, data di sottoscrizione dell'Accordo, va corrisposto un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. L'importo va erogato in quattro tranches: ottobre 2025, novembre 2025, dicembre 2025 e aprile 2026.

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settore Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, spazzole e pennelli

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

Occhiali (industria)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

- ☐ In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma pari a euro 360 annui.

CCNL 4.12.2023 - All 2 - Elemento perequativo

Ombrelli e ombrelloni (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 26.5.2023 - Art 101 - Minimi contrattuali di paga o stipendio
CCNL 22.12.2023 - Art 101 - Minimi contrattuali di paga o stipendio

Pelli e cuoio (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 26.5.2023 - Art 101 - Minimi contrattuali di paga o stipendio
CCNL 22.12.2023 - Art 101 - Minimi contrattuali di paga o stipendio

Penne, matite e spazzole (industria)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

☐ In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr. A decorrere dall'anno 2024 l'importo dell'elemento perequativo è elevato a 330,00 euro lordi annui. Tali importi saranno erogati con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.

Accordo di Rinnovo 3.5.2023 - All - 2. Elemento perequativo

Petrolio (industria privata)

FESTIVITÀ

☐ A partire dal 2025 nelle viglie delle festività del 24 e del 31 dicembre saranno riconosciuti permessi retribuiti aggiuntivi per i lavoratori giornalieri. Per i lavoratori non turnisti, le eventuali prestazioni richieste dall'azienda in tali giornate verranno compensate con il riconoscimento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario feriale.

Accordo di Rinnovo 16.4.2025 - Art 30 - Giorni festivi

Petrolio (industria privata)

MINIMI RETRIBUTIVI

☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 16.4.2025 - Art 34 - Retribuzione Tabellare (Minimo di livello e Livello C.R.E.A.)
Accordo 10.7.2025 - Tabelle

Sale Bingo e Gaming Hall

MINIMI RETRIBUTIVI

☐ Nuovi importi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 23.11.2023 - Art 2 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel C.C.N.L. "Sale Bingo e Gaming Hall" e "Una Tantum"

Scuole religiose - Agidae

CONTRATTO A TERMINE

- ☐ Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell'istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31.12.2025.

CCNL 3.7.2024 - Art 23 - Durata del rapporto di lavoro

Servizi ausiliari (Anpit-Cisal)

RETRIBUZIONE

- ☐ Il welfare contrattuale va messo a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all'atto dell'accredito, nella misura del 50% nel mese di giugno e, per il restante 50%, nel mese di dicembre

Accordo di Rinnovo 6.10.2021 - Art 3 - Welfare Contrattuale del rinnovo nel C.C.N.L. Servizi Ausiliari Integrati
CCNL 29.10.2021 - Art 48 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni

Servizi postali appaltati

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

CCNL 21.12.2023 - Parte economica - Accordo 21.12.2023

Studi professionali - amministratori di condominio

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

- ☐ Dall'1.10.2025 ai lavoratori cui si applica il C.C.N.L. per i Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare sottoscritto il 16.7.2022 tra Anaci - Saci con Cisal Terziario, si riconosce l'Indennità di Vacanza Contrattuale mensile di cui alla seguente Tabella 1) dell' Accordo 31.10.2025.

CCNL 16.7.2022 - Art 27 - C.C.N.L.: Indennità di Vacanza Contrattuale
Tabella Retributiva - Periodo da 01.07.2023
Accordo 31.10.2025 - Indennità di Vacanza Contrattuale

Studi professionali - amministratori di condominio

WELFARE

- ☐ In attesa del rinnovo del C.C.N.L., entro il mese di dicembre 2025 deve essere riconosciuta ai lavoratori anche la seconda rata annuale del Welfare Contrattuale ex art. 239 del C.C.N.L. (euro 600/anno, che doveva essere anticipato nella misura del 50% nel mese di luglio ed il restante 50% entro il mese di dicembre; eccezione per i Quadri, con previsione annuale di euro 1.200 anziché euro 600). Nel caso di mancato versamento della prima rata, l'intero importo del Welfare Contrattuale dovrà essere accreditato entro il 31.12.2025, anche per non perdere i benefici fiscali connessi.

CCNL 16.7.2022 - Art 239 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni
Accordo 31.10.2025 - Indennità di Vacanza Contrattuale

Terme

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 8.10.2024 - Art 82 - Parte economica - Minimi tabellari
Tabella Retributiva - Periodo da 01.12.2025

Terziario Avanzato (Anpit, Confimprenditori, Unica, Cisl)

WELFARE

- ☐ Il datore di lavoro eroga al lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno il Welfare Contrattuale.

CCNL 26.9.2022 - Art 4 - Decorrenza e durata

Tessili (piccola industria) - Confartigianato

UNA TANTUM

- ☐ Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 21.10.2025, data di sottoscrizione dell'Accordo, va corrisposto un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. L'importo va erogato in quattro tranches: ottobre 2025, novembre 2025, dicembre 2025 e aprile 2026.

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settore Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, spazzole e pennelli

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro

Accordo di Rinnovo 21.10.2025 - Tabelle retributive - Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

Vetro (piccola industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Tabelle retributive C.C.N.L. per i lavoratori della Piccola e Media Industria dei settori: Chimica, Concia e settori accorpati, Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro

Vigilanza privata (cooperative)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 30.5.2023 - Parte Economica

Vigilanza privata (istituti)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 30.5.2023 - Parte Economica

Accordo 16.2.2024 - Tabelle retributive

Vigilanza privata (istituti)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° dicembre 2025.

Accordo di Rinnovo 30.5.2023 - Parte Economica

Accordo 16.2.2024 - Tabelle retributive

31

WELFARE

- ☐ Allo scopo di contribuire al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori del settore, le Parti concordano che le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 51 commi 2 e 3 del Tuir, strumenti di welfare del valore di: 200 euro entro il 31.12.2024; 200 euro entro il 31.12.2025; 200 euro entro il 31.12.2026.

Accordo di Rinnovo 11.11.2024 - C) Strumenti di Welfare

Agenzie di somministrazione di lavoro

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- ☐ In aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale, viene istituita una bacheca sindacale elettronica sul sito di Ebitemp. Sino alla predisposizione della bacheca sindacale elettronica sul sito di Ebitemp, e comunque non oltre il 31.12.2025, le Agenzie per il Lavoro coinvolte informano i lavoratori con mezzi tracciabili delle assemblee sindacali indette dalle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. e delle elezioni delle R.S.U.

CCNL 21.7.2025 - Art 19 - Diritto di Assemblea e bacheche sindacali

Cartai (piccola industria)

WELFARE

- ☐ Le aziende che per l'anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l'importo di euro 258 procedono al relativo conguaglio con l'importo definito per tale anno (euro 300) entro il 31.12.2025.

CCNL 9.7.2018 - Art 10 bis - Flex benefits

Accordo 22.1.2025 - Flex benefits

Accordo di Rinnovo 8.4.2025 - Art 10 bis - Flex benefits

Elettrici

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ☐ Ai lavoratori assunti a partire dall'1.1.2020, che non hanno esercitato la scelta, anche tacita, verso la previdenza complementare e che non hanno richiesto il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità biennali entro i primi sei mesi dall'assunzione così come previsto all'art. 39 comma 6, verrà versato direttamente ai Fondi Pensione operanti nel settore, con decorrenza dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità, per un massimo di dieci aumenti, un importo a titolo di misura periodica di sostegno al sistema di previdenza complementare, il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento nella tabella in calce riportata. Per tali lavoratori, il versamento di tale contributo mensile da parte del datore di lavoro determinerà l'iscrizione automatica al Fondo pensione. Per i lavoratori già assunti ante 2025, con i requisiti sopra indicati, l'accredito delle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare avviene entro il 31.12.2025.

Accordo di Rinnovo 11.2.2025 - Art. 46 - Previdenza Complementare

Gas e acqua

ORARIO DI LAVORO

- ☐ Fino a tutto il 31 dicembre 2025 le 38 ore settimanali possono essere realizzate attraverso l'adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 29 del CCNL, ovvero attraverso l'adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 8 del CCNL.

Accordo di Rinnovo 8.5.2025 - Art 23 - Orario di lavoro

Grafici, editoriali (piccola industria)

WELFARE

- ☐ Le aziende che per l'anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l'importo di euro 258 procedono al relativo conguaglio con l'importo definito per tale anno (euro 300) entro il 31.12.2025.

Accordo di Rinnovo 8.4.2025 - Art 10 bis - Flex benefits

Marketing (Anpit - Cisl)

WELFARE

- ☐ A decorrere dall'anno 2024 il welfare contrattuale va erogato dal datore di lavoro ai lavoratori subordinati in forza e che abbia superato il patto di prova all'atto dell'accREDITO, entro il 31/12 di ogni anno, con i seguenti importi: per i Dirigenti euro 1.200/anno; per i Quadri euro 600/anno; per gli altri livelli ed operatori di vendita euro 252/anno.

Accordo di Rinnovo 25.11.2024 - Art 5 - Welfare Contrattuale nel rinnovo del C.C.N.L. Marketing operativo

Scuole materne - Fism

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

- ☐ L'istituto della somministrazione per i docenti ed educatori cessa la sua applicazione alla data del 31.12.2025, nel caso in cui entro quella data non si sia giunti al rinnovo del C.C.N.L. Fism.

Accordo 26.11.2024 - 3. Somministrazione di lavoro

Scuole materne - Fism

WELFARE

- ☐ I lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31.12.2025.

Accordo 26.11.2024 - 4. Welfare contrattuale

Servizi (Anpit - Cisl)

WELFARE

- ☐ A partire dal 2023, il Datore di lavoro eroga al Lavoratore, entro il 31/12 di ogni anno, il Welfare Contrattuale secondo quanto definito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24.5.2022.

Accordo di Rinnovo 26.4.2022 - Art 5 - Welfare Contrattuale del rinnovo nel rinnovo del C.C.N.L. Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi

CCNL 24.5.2022 - Art 48 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni

CCNL 24.5.2022 - Art 227 - Dirigenti: Welfare Contrattuale

CCNL 24.5.2022 - Art 264 - Trattamento Minimo Contrattuale: Tabelle Retributive

Tessili (industria)

WELFARE

- ☐ Allo scopo di contribuire al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori del settore, le Parti concordano che le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 51 commi 2 e 3 del Tuir, strumenti di welfare del valore di: 200 euro entro il 31.12.2024; 200 euro entro il 31.12.2025; 200 euro entro il 31.12.2026.

Accordo di Rinnovo 11.11.2024 - C) Strumenti di Welfare

Trasporto e spedizione merci - Confetra

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

- ☐ Al 31.12.2025 il personale passa al 6° livello indipendentemente dal tempo che residui al livello 6° junior.

Accordo di Rinnovo 6.12.2024 - Art 6 - Classificazione del personale

Turismo (Anpit-Cisal)

WELFARE

- ☐ A partire dal 2023, il Datore di lavoro eroga al Lavoratore, entro il 31/12 di ogni anno, il Welfare Contrattuale secondo quanto definito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24.5.2022.

CCNL 24.5.2022 - Art 48 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni

CCNL 24.5.2022 - Art 227 - Dirigenti: Welfare Contrattuale

CCNL 24.5.2022 - Art 264 - Trattamento Minimo Contrattuale: Tabelle Retributive

Gennaio

GIO

1

Telecomunicazioni

MINIMI RETRIBUTIVI

L'adempimento contrattuale

- ☐ Decorrono i nuovi minimi dal 1° gennaio 2026.

Accordo di Rinnovo 11.11.2025 - 1. Trattamento economico